



la mancanza di nuovi beni, avrebbe dovuto insorgere in tempo utile contro il decreto del Pretore o contro l'operato dell'ufficio; poichè non ha esperito nè l'uno, nè l'altro rimedio, il reclamo è tardivo. Del resto, esso sarebbe infondato anche nel merito, atteso che non spetta alle autorità di esecuzione di sindacare il decreto di rigetto dell'opposizione.

D. — Il debitore ha deferito questa decisione alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo che l'avviso di pignoramento sia annullato per i motivi fatti valere in sede cantonale.

*Considerando in diritto :*

1. — Quando l'esecuzione è promossa in base ad un attestato di carenza di beni rilasciato in un fallimento, il debitore escusso può contestare, facendo opposizione al precetto, non soltanto il credito o la sua esecutorietà (art. 74 sgg. LEF), ma anche il diritto di far valere in via esecutiva il credito di cui all'attestato di carenza, e ciò pel motivo che il debitore non ha acquistato nuovi beni (art. 265 cp. 2 e 3 LEF). Secondo il sistema della legge d'esecuzione, queste due forme di opposizione debbono essere risolte in due procedure distinte: quella sommaria per l'opposizione ordinaria (rigetto dell'opposizione) e quella accelerata per l'opposizione fondata sulla mancanza di nuovi beni. Se il debitore solleva entrambe le opposizioni, l'esecuzione può essere proseguita soltanto dopo che ciascuna di esse sia stata rimossa dal giudice competente (RU 35 I 804 = Ed. spec. XII, 262).

2. — Nel suo ricorso, il debitore ribadisce l'allegazione, fatta già in sede di reclamo, secondo la quale egli avrebbe motivato l'opposizione al precetto esecutivo contestando espressamente di aver acquistato nuovi beni. Se quest'allegazione fosse esatta, il che l'Autorità cantonale di vigilanza ha ommesso di accertare, l'ufficio non avrebbe dovuto proseguire l'esecuzione prima che quest'opposizione fosse stata respinta.

È bensì vero che il Pretore aveva accordato il rigetto provvisorio dell'opposizione, avvertendo nei motivi della decisione che « nessuna eccezione esiste in giudizio ». Questa decisione non era però opponibile al debitore escusso, in quanto non concerneva e non poteva concernere la questione dell'acquisto di nuovi beni. Infatti, anche se il Pretore avesse avuto conoscenza dell'eccezione di cui all'art. 265 LEF (ciò che non sembra essere stato il caso), non avrebbe potuto pronunciarsi sulla sua fondatezza in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione (procedura sommaria), atteso che, secondo la legge, siffatta eccezione dev'essere decisa nella procedura accelerata. Ne segue che, in mancanza di una decisione del giudice competente, l'opposizione, se effettivamente motivata con la mancanza di nuovi beni, sussisteva e continuava ad essere di ostacolo al proseguimento dell'esecuzione.

3. — Il ricorrente ha avuto conoscenza dell'intenzione dell'ufficio di proseguire l'esecuzione soltanto con la notifica dell'avviso di pignoramento. Il reclamo, da lui interposto entro 10 giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, era quindi tempestivo. Di conseguenza, la decisione querelata dev'essere annullata e la causa rimandata all'Autorità cantonale di vigilanza per nuovo giudizio. Se dovesse risultare che il debitore aveva effettivamente motivato l'opposizione col mancato acquisto di nuovi beni, il reclamo dovrà essere accolto.

*La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia :*

Il ricorso è accolto, la decisione querelata è annullata e gli atti sono rimandati all'Autorità cantonale di vigilanza per nuovo giudizio.